

mera avrà inteso da principio, non si tratta che di una semplice modifica d'una cifra, fatta dal Senato, cosicchè penso che non vi sia difficoltà che s'imprenda immediatamente la discussione di questo disegno di legge.

GIUDICI, relatore. Annuncio alla Camera che la Commissione adottò puramente e semplicemente la modificazione che il Senato ha introdotto in questa proposta.

PRESIDENTE. Darò lettura del progetto.

MINISTRO PER LE FINANZE. Qualora io non mi fossi bene spiegato nel presentare la legge quale fu riformata dal Senato, ripeterò che il progetto che voi sanzionaste conteneva all'articolo 5 lo stanziamento di una maggior somma di L. 2,400 per le spese riguardanti il vaccino nelle antiche provincie.

Ora il Senato, avvisando all'economia che si faceva pel distacco delle provincie di Nizza e Savoia, e riconoscendo che vi rimaneva nella somma allogata per quelle provincie tanto di che far fronte a quella maggiore spesa che occorreva, e che quindi non era necessario lo stanziamento di una maggior somma, ha soppresso l'articolo primo; quanto agli altri non venne fatta veruna modificazione.

PRESIDENTE. Porrò ai voti l'articolo primo:

« È autorizzata la maggiore spesa di L. 13,100 sul bilancio 1860 del Ministero dell'interno per le provincie lombarde, da destinarsi al pagamento degli stipendi per il personale del servizio vaccinicò e per le spese generali del servizio stesso. »

(È approvato.)

« Art. 2. Per l'applicazione e per il riparto della spesa, di cui all'articolo precedente, sono istituite le seguenti categorie, cioè:

Cat. 10^{bis}. — Vaccino (Personale)..... L. 13,100 »

Cat. 11^{ter}. — Vaccino (Spese generali)..... » 2,000 »

(È approvato.)

Si passerà allo squittinio secreto per ambidue le leggi testè votate.

Risultato della votazione: Convenzione relativa alle ferrovie lombarde e centrali italiane:

Presenti e votanti	202
Maggioranza	102
Voti favorevoli	199
Contrari	5

(La Camera approva.)

Risultato della votazione: Maggiori spese pel servizio vaccinicò:

Presenti e votanti	202
Maggioranza	102
Voti favorevoli	195
Contrari	7

(La Camera approva.)

RISPOSTA DEL GUARDASIGILLI AD UN'INTERPELLANZA DEL DEPUTATO GUERRAZZI.

PRESIDENTE. Ora tocca al ministro di grazia e giustizia la facoltà di parlare per rispondere all'interpellanza mossa oggi dal deputato Guerrazzi circa al signor Lubonis di Nizza.

CASSINIS, ministro di grazia e giustizia. Signori, mi venne riferito che l'onorevole deputato Guerrazzi, prima che io entrassi nella Camera, domandò al Ministero se fosse vero

che il signor Lubonis, capo del Ministero Pubblico presso la Corte di appello di Nizza, fosse stato nominato capo del Ministero Pubblico, ossia procuratore generale del Re presso la corte di Genova.

Io assicuro la Camera che questa voce, la quale si dice sparsa, mi cagionò grande sorpresa, imperocchè non vi ha in ciò ombra di vero.

Il signor Lubonis non ebbe nessuna promozione, nessuna traslocazione. Egli era capo del Ministero Pubblico a Nizza, e tale rimase; tanto meno poi fu nominato a Genova, dove quel posto è così degnamente occupato dall'onorevole senatore Vigliani.

GUERRAZZI. Mi permetta, signor ministro, non istà precisamente così la domanda che mi sono fatto lecito di indirizzarle; ha risposto ad una parte soltanto della dimanda a cui ella si compiacque rispondere.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io non ci era. . . .

GUERRAZZI. Naturalmente ella non c'era, e però non la incolpo di ciò che altri abbia potuto meno rettamente riferirle. La dimanda era questa.

Il signor Lubonis era o no *avvocato fiscale generale* presso la Corte di Nizza collo stipendio di L. 5,000? Dopo la votazione di Nizza, il Lubonis ebbe o no o *brevetto o decreto* in data del 31 maggio 1860, avente effetto retroattivo al 1° maggio, in virtù del quale ottenne la carica di procuratore generale, e- quivalente al grado di procuratore generale con lo stipendio di L. 12,000? E le vo' dire anche lo scopo che si presuppone nel Governo: lo scopo fu, rivestendolo di cotesto maggior grado, di remunerarlo con questa maggior paga, e dargli forse precisamente quello che io sospettava, la *mancia* delle arti adoperate a separare Nizza dall'Italia, arti che tanto vivamente e tanto fortemente aveva lo stesso presidente del Consiglio dei ministri vituperate.

Ora io credeva che la cosa fosse pur troppo accaduta, ma io ripugnava a crederla, io l'ho negata, anzi ho scommesso che ciò non poteva essere, e adesso io sarei ben lieto che il signor ministro rispondendomi essermi io apposto al vero, il paese avesse questa assicuranza, e che questa mala fama nè si propagasse, nè si confermasse.

MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA. Io procurerò di render lieto l'onorevole deputato Guerrazzi e di far sì che egli guadagni la sua scommessa.

A tenore delle leggi 13 e 20 novembre 1859, al 1° maggio del corrente anno gli avvocati fiscali generali divenivano procuratori generali del Re collo stipendio di L. 12,000; questa è la posizione che spettava a tutti.

Or bene, quando quella legge dovette andare in vigore, fu questione se la medesima operasse o no per se stessa un tale effetto. Non si dubitò che l'operasse; se non che le norme di contabilità richiedevano un atto che ponesse in armonia la posizione dei funzionari suddetti con la legge. Per ciò il signor Lubonis egli pure dovette necessariamente essere insieme a tutti gli altri compreso.

Esso era capo del Ministero Pubblico, quindi, se ebbe lo stipendio di L. 12,000, non lo ebbe certamente per favore del Governo, ma per disposizione della legge; egli sta in quel luogo in cui era e non ebbe da noi nessunissima promozione.

Vede pertanto l'onorevole Guerrazzi che non si fece nessun beneficio al signor Lubonis.

Quanto poi al dire che si sia fatto qualche atto che agisse retroattivamente, ciò è egualmente inesatto; poichè, come già dissi, le leggi anzidette operavano da sè fin dal primo maggio.